



**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**  
**DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO**

**U D I N E,**

**Vicolo Stabernao, 7**

**SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO**

tel. 0432 501268 fax 0432 295235 e-mail [dpl-udine@lavoro.gov.it](mailto:dpl-udine@lavoro.gov.it)

**OGGETTO: Linee guida per una gestione efficace dell'istituto della conciliazione amministrativa presso la DTL.**

*Le presenti note sono frutto esclusivo dell'esperienza operativa maturata in questi anni dalla Commissione Provinciale di Conciliazione e dai Collegi di Conciliazione operanti presso la D.T.L. di Udine, oltreché dei suggerimenti forniti dai vari soggetti interessati (perciò **non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione**), hanno come obiettivo la razionalizzazione del sistema nell'ambito dei criteri di efficienza e di economia dell'azione amministrativa voluti dal Legislatore.*

La legge n. 183 del 04.11.2010 (nota come "Collegato Lavoro" - pubblicata sul supplemento Ordinario n. 243 della Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09.11.2010) è entrata in vigore in data 24 novembre 2010 ed ha modificato la struttura e le modalità del tentativo di conciliazione delle controversie individuali di lavoro, che sinteticamente, di seguito, si riassumono al solo ed esclusivo scopo di aiutare l'utente.

Le disposizioni che interessano l'istituto della Conciliazione delle vertenze sono contenute nell'art. 31 della citata legge, che ha modificato gli artt. 410, 411, 412, 412 ter e 412 quater c.p.c ed ha abrogato gli artt. 410 bis e 412 bis c.p.c. nonché gli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.

Le nuove disposizione hanno stabilito che il ricorso alla Commissione di conciliazione istituita presso la D.T.L. è facoltativa e il tentativo della conciliazione verrà effettuato solamente quando entrambe le parti rappresentano la volontà di effettuarlo. Il tentativo di conciliazione, pertanto, non è più obbligatorio né pregiudiziale alla proposizione della domanda in giudizio, che il ricorrente può attivare direttamente avanti al Giudice del Lavoro.

In forza dell'abrogazione dell'art. 66 del D.Lgs. n. 165/2001 il Collegio di conciliazione cessa la propria attività "ope legis" e pertanto il tentativo di conciliazione nel settore del pubblico impiego viene uniformato a quello del settore privato. C'è solamente una Commissione di conciliazione, che nella nostra Regione è stato stabilito di durata pari a 4 anni ed ha il compito di esaminare le istanze di entrambi i settori (pubblico e privato). La medesima è composta, ai sensi del novellato art. 410 c.p.c., dal direttore della DTL o da un suo delegato, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale ( non

c'è più l'obbligo da parte dei ricorrenti e degli Enti di nominare un proprio rappresentante in seno al Collegio nel caso di conciliazione pubblica, in forza dell'abrogazione dell'art. 66 del D.Lgs. n. 165/2001). Per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

Il nuovo art. 410 c.p.c dispone che la richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento o inviata a mezzo e-mail certificata alla Direzione Territoriale del Lavoro (resta escluso l'invio a mezzo fax o e-mail non certificata), la parte ricorrente deve trasmettere copia della richiesta, con le medesime modalità, alla Controparte. Quest'ultima, se intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la DTL, nei successivi venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta di attivazione, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale.

La Commissione di conciliazione ha tempo 10 giorni per procedere alla convocazione delle parti, che deve avvenire entro i successivi 30 giorni. Nulla osta la possibilità, con il consenso delle parti ad effettuare il tentativo di conciliazione anche nel caso in cui la controparte ha comunicato la propria adesione oltre il termine stabilito dei 20 giorni. Si precisa che la parte ricorrente può adire le vie giudiziarie decorsi il termine dei 20 giorni nel limite della prescrizione quinquennale con l'esclusione delle ipotesi previste dall'art. 32 della L. 183/2010, che ha sostituito l'art. 6 della L. 15.07.1966 n. 604 (*nei casi di licenziamenti, risoluzione dei contratti a termine, cessazione di contratto di lavoro, ecc.*), in tali casi il ricorrente deve depositare il ricorso al giudice entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo, in mancanza l'impugnazione viene considerata decaduta.

Si evidenzia che la richiesta di attivazione della Commissione deve precisare:

- 1) *Nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto (se questi non è una persona fisica, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sua sede)*
- 2) *Il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o la sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale è addetto il lavoratore o presso la quale prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;*
- 3) *Il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;*
- 4) *L'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.*

La totale mancanza degli elementi sopra indicati rende la richiesta improcedibile, salvo che la controparte si costituisca comunque, presentando le proprie memorie.

La mancata adesione della controparte non comporta alcun obbligo per la DTL di qualsiasi voglia comunicazione al ricorrente.

La richiesta di conciliazione interrompe il decorso della prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione.

=====

=====

=====

Nulla è stato modificato in ordine agli effetti della Conciliazione e alla competenza (territoriale e per materia) della Commissione.

Le **conciliazioni** intervenute innanzi all'organo conciliativo presso la Direzione Territoriale del Lavoro **rimangono inoppugnabili ex art. 2113, ultimo comma del codice civile**, (*l'art. 2113 così recita: 1) le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto*

*diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., non sono valide. – 2) l'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. – 3) Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a rendere nota la volontà. – 4) le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c.)*

La competenza territoriale della Commissione coincide con quella del Giudice del Lavoro. Si rimanda all'attenta lettura dei criteri di cui all'art. 413 c.p.c. ed, in particolare, alla distinzione della competenza che il codice fa tra lavoro subordinato e parasubordinato (ex art. 409, n. 3 del cod. proc. civ.) per evitare incompetenze e/o strumentalizzazioni di comodo.

La Commissione ha competenza su qualunque controversia attinente all'esistenza, al modo di essere, agli effetti di un rapporto di lavoro tra quelli indicati nell'articolo 409 c.p.c., ancorché ancora da costituirsi oppure già estinto.

=====

=====

=====

Le parti (cioè lavoratore e datore di lavoro) presenziano personalmente innanzi alla Commissione Territoriale di Conciliazione, possono essere assistite avanti la Commissione da Avvocati, Sindacalisti, Consulenti del Lavoro, esperti in genere oppure possono essere rappresentate da procuratori, previa attribuzione agli stessi di ogni più ampia delega a conciliare, a rinunciare, a transigere e quietanzare, i quali dovranno essere quindi a piena conoscenza dei fatti e di tutti gli aspetti della controversia. La delega deve essere rilasciata davanti ad un notaio o ad un funzionario della Direzione Territoriale del Lavoro, mentre non risulta (vedasi circolare Ministeriale n.3428 del 25.11.2010) ammissibile autentica rilasciata dall'addetto del Comune o dall'Avvocato che rappresenta e assiste il proprio cliente.

La Commissione provvederà a redigere il verbale, che riporterà le reciproche posizioni e pretese e la eventuale transazione (totale o parziale), la proposta per una soluzione conciliativa avanzata dalla Commissione, nonché i motivi del mancato accordo e le posizioni rispetto alla proposta formulata. L'apposito processo verbale deve essere sottoscritto dalle parti, nonché dai componenti la Commissione e dal Presidente.

Al termine della seduta, per gli usi consentiti dalla legge, alle parti presenti è resa "*copia conforme all'originale*" del processo verbale attestante gli esiti del tentativo di conciliazione.

=====

=====

=====

In attesa di ulteriori chiarimenti e disposizioni che il Ministero del Lavoro impartirà, si rammenta solamente che l'art. 31, di cui si parla, nel modificare anche l'art. 412 c.p.c., ha stabilito che in qualsiasi fase del tentativo di conciliazione le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano e possono accordarsi per una risoluzione della lite, affidando alla Commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

=====

=====

=====

Si comunica che le sedute per i tentativi di conciliazione, tenute presso la D.P.L. di Udine, sono così articolate:

<b>Lunedì</b>	<b>pomeriggio</b>	dalle ore <b>14.30</b>
<b>Martedì</b>	<b>mattina</b>	dalle ore <b>09.00</b>

L'ufficio ha provveduto a predisporre i modelli relativi (ovvero le tracce), che l'utenza può utilizzare, ampliando quanto basta ad esporre nel modo migliore i fatti e le ragioni che sostengono la richiesta; i modelli sono diversi nell'ipotesi in cui l'istanza di attivazione della Commissione è effettuata dal lavoratore, quella in cui il promotore è il datore di lavoro ed infine quella in cui la richiesta è effettuata congiuntamente da entrambe le parti. Sono, inoltre, stati predisposti i modelli relativi al mandato di rappresentanza (differenziati nel caso dei lavoratori e dei datori di lavoro) da sottoscrivere e autenticare presso questa Direzione.

Per ogni informazione e chiarimento rivolgersi alla Segreteria della Commissione (tel. 0432-50.12.68 / 50.17.76; fax 0432- 29.52.35 – e-mail: [cavanzi@lavoro.gov.it](mailto:cavanzi@lavoro.gov.it), [rmularo@lavoro.gov.it](mailto:rmularo@lavoro.gov.it), [gspecogna@lavoro.gov.it](mailto:gspecogna@lavoro.gov.it)).

Udine, li 10 ottobre 2011

IL DIRETTORE  
(Dott.ssa Caterina MUSCILLO)